

**CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO COMPRESI NEL
BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL CHIESE**

Via O. Baratieri, 11 - 38083 Borgo Chiese (TN)
COD. FISC. 86001190221

**DETERMINAZIONE N. 9
DI DATA 20.02.2020**



**Consorzio B.I.M.
VALLE DEL CHIESE**

DEL SEGRETARIO CONSORTILE

**OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 04 DEL 04.02.2020 - ANNULLAMENTO IN
AUTOTUTELA**

L'anno duemila VENTI, addì VENTI del mese di FEBBRAIO, nella sede del Consorzio, il sottoscritto SEGRETARIO CONSORTILE

A S S U M E

la seguente determinazione:

OGGETTO: DETERMINAZIONE N. 04 del 04.02.2020 - ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA

PREMESSO che con determinazione segretario consortile n.04 del 04.02.2020 si assumeva determinazione per l'avvio della procedura di mobilità per passaggio diretto ai sensi dell'art. 81 c.2 CCPL 01.10.2018 Comparto Autonomie Locali per la copertura, presso il servizio amministrativo, di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato nella figura professionale di "Assistente Amministrativo" – cat C base, in esecuzione della deliberazione assembleare n. 1 di data 30.01.2020;

APPURATO, in seguito ad un controllo effettuato in data odierna all'albo telematico è emerso che la deliberazione assembleare, seppur dichiarata immediatamente eseguibile, risulta pubblicata in data successiva al termine di 5 giorni dalla sua adozione, previsti a pena di decadenza ai sensi dell'art. 9 c.5 dello statuto consortile, nonché ai sensi dell'art.183 c.4 del C.E.L.;

CONSTATATO l'insussistenza della legittimazione ad adottare la determinazione da parte del segretario consortile, stante l'assenza di un valido atto specifico di indirizzo assembleare;

APPURATO peraltro che dalle risultanze istruttorie di recentissima acquisizione agli atti istruttori risulta siano decadute le ragioni di necessità e di urgenza che avevano motivato l'assemblea ad assumere atto di indirizzo per la sostituzione del posto divenuto vacante in organico mediante ricorso alla procedura di mobilità per dotare l'ente di una professionalità già formata ed esperta, da inserire nella compagine amministrativa, che non necessitasse del periodo di addestramento e disponesse della competenza ed esperienza professionale necessarie per assicurare la richiesta padronanza delle procedure amministrative anche in vista dell'atteso imminente collocamento a riposo di un altro dipendente;

ACQUISITA notizia che il collocamento a riposo succitato è stato posticipato agli ultimi mesi del corrente anno, e che pertanto la dotazione organica attualmente in servizio presso il Consorzio BIM Chiese permetterebbe di per sé di assicurare l'ordinario svolgimento dell'attività amministrativa, in vista delle imminenti elezioni amministrative del 3 maggio, da cui conseguirà anche la nuova assemblea consortile con il rinnovo dei membri componenti l'Assemblea;

RITENUTO di non avere titolo ad adottare alcun atto decisorio in assenza di uno specifico valido atto di indirizzo assembleare che definisca le scelte strategiche politico-amministrative a cui il segretario consortile debba conformarsi;

RITENUTO pertanto che sussistono ragioni di fatto e di diritto che rendono necessario e giustificato l'annullamento in autotutela della determinazione n. 4 del 04.02.2020 per le ragioni summenzionate ed esposte;

VISTO lo Statuto consorziale approvato con deliberazione assembleare n. 13/AG del 12.12.2016;

VISTO il Decreto Presidenziale prot. 1676/2018 di nomina dei responsabili di Servizio;

VISTO il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2;

VISTO il Regolamento per le procedure di assunzione del personale, attualmente vigente;

Tutto ciò premesso

D E T E R M I N A

1. Di richiamare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di annullare in autotutela, per le motivazioni suesposte, la propria determinazione n. 04 di data 04.02.2020;
3. Di comunicare il presente provvedimento all'organo esecutivo del Consorzio BIM Chiese;
4. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi:
 - a. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
 - b. ricorso giurisdizionale al Tribunale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;

Letto, approvato e sottoscritto.

Lì 20.02.2020

IL SEGRETARIO CONSORTILE
Dott.ssa Lara Fioroni

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo

Lì 20.02.2020

IL SEGRETARIO
Dr.ssa Lara Fioroni

*Documento, firmato digitalmente ai sensi
dell'articolo 24, del D.Lgs. 07 marzo 2005, n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale.*